

COMUNE DI CERIA
Provincia di Verona
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 60 del 26/04/2023

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Consiglio Comunale n. 21 del 20-04-2023 ad oggetto: "Adeguamento regolamento I.M.U. (Legge di Bilancio 2023)."

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità, rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti ricevuta in data 21 aprile 2023 la proposta di delibera di Consiglio concernente la modifica del regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), corredata dai seguenti documenti allegati:

PROPOSTA_Num_21_Proposta.PDF

PROPOSTA_Num_21_1 Parere Regolarita' tecnica.PDF.P7M

PROPOSTA_Num_21_2 Parere regolarità contabile.PDF.P7M

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che hanno abrogato, dall'annualità 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783.

Visto l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, ha lasciato ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ha stabilito specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

Richiamato l'attuale Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) deliberato dal Consiglio Comunale n. 23 del 24.06.2020

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- che l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Considerato:

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

Rilevato:

- che la Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) all'art 1 comma 751, ha introdotto modifiche relativamente ai beni merce rendendoli esenti IMU a decorrere dall'anno 2022;
- che la Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) – Art. 1, commi 81 e 82 prevede una nuova fattispecie di Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente:

“ 81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ».

82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalita' di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.”
- che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

- che la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) composto dal TITOLO I *DISPOSIZIONI GENERALI* (artt.1-14), TITOLO II *AGEVOLAZIONI* (artt. 15-21) e TITOLO III *DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI* prevede le seguenti modifiche:

Immobili occupati abusivamente:

Art. 18 - Altre esenzioni

(inserimento nuova lettera al comma 1)

l) A decorrere dal 1 gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Beni merce:

Art. 21 - Imposizione dei cosiddetti "beni merce"

(inserimento comma)

3. A decorrere dal 1 gennaio 2022 i beni merce, a condizione che permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dott. Gianni Giraldi e contabile, espresso dal Dott. Corrado Vincenzi;
- che il regolamento modificato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Esprime

parere favorevole all'approvazione della modifica del Regolamento che disciplina l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) composto di 33 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Stefania Bortoletti

Dott. Luca Littamè

Dott. Nicola Miotello